

(N. 1952)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1951

Ripristino del concorso statale
nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

ONOREVOLI SENATORI. — Il settore dell'industria peschereccia presenta, nel quadro delle attività produttive di interesse generale, una fisionomia del tutto particolare, a causa della dolorosa situazione sociale connessa con le condizioni di estremo disagio entro le quali si svolge il ciclo produttivo presso grandissima parte della popolazione dei pescatori. La causa di tale disagio — il quale si traduce in una distribuzione di redditi irrisori ed incertissimi e che fa dei pescatori la classe forse più provata ed abbisognevole di soccorso — risiede principalmente in una estrema penuria di capitali da impiegare nel miglioramento dei mezzi tecnici e della struttura produttiva in genere. Fino a quando tale struttura non sarà rinnovata con criteri economici, il settore peschereccio non sarà in grado di uscire dalla profonda depressione nella quale si dibatte. Il circolo vizioso può essere rotto soltanto da

un lungimirante intervento governativo, diretto a dare l'avvio, soprattutto con una idonea politica creditizia, alla ripresa di un settore produttivo che merita più di ogni altro — a causa della sua fondamentale importanza nel campo dei consumi alimentari — di essere aiutato indirizzandolo verso una più ampia e sana circolazione di investimenti e di redditi e assicurando ai fattori produttivi impiegati un più alto indice di produttività.

Le forme di intervento finanziario statale, per il passato, furono quelle consuete a tutte le industrie e cioè quella del contributo e dell'agevolazione creditizia.

L'intervento statale nel campo del credito peschereccio si iniziò con la legge 26 marzo 1921, n. 312; ad essa fecero seguito il regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771 ed il regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, concernenti rispettivamente una prima parte-

cipazione al capitale dell'Istituto di credito per la cooperazione (oggi Banca Nazionale del Lavoro) e l'autorizzazione all'esercizio del piccolo credito peschereccio da parte di quegli istituti di credito ai quali vennero affidate le gestioni dei servizi di cassa dei mercati ittici.

Seguirono poi il regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149 (coordinato nel testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, articolo 45) e la legge 3 giugno 1935, n. 1281 che disciplinarono in modo organico e definitivo il credito peschereccio nelle sue due forme di « credito di impianto e di miglioramento » e di « credito di esercizio » e, inoltre, il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui relativi e nella misura del 2 per cento.

Si ebbe, infine, la legge 21 maggio 1940, n. 626, con la quale la facoltà di concedere il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui venne prorogato fino a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, concorso elevato alla misura del 2,50 per cento in ragione di anno.

Le distruzioni recate dalla guerra agli impianti a terra, al naviglio ed agli attrezzi, sia per offese belliche e sia per le condizioni dei mari disseminati di mine inesplose e di relitti di navi e di aeromobili, fanno sentire vieppiù

l'urgenza di ripristinare l'intervento statale a favore della pesca che, a differenza degli altri settori industriali, non ha beneficiato in questi ultimi tempi di alcuna provvidenza statale intesa ad incoraggiarne la indispensabile ripresa produttiva.

Con il presente disegno di legge si tende a muovere un passo in tal senso con una prima destinazione di fondi intesa ad alleggerire in notevole misura — attraverso la concessione del concorso statale del 3 per cento nel pagamento degli interessi — gli oneri per il finanziamento delle attività produttive inerenti alla pesca.

I prestiti ammessi al beneficio del concorso statale nel pagamento degli interessi riguardano:

- a) costruzione e miglioramento di naviglio;
- b) impianto di stabilimenti e magazzini per la lavorazione, conservazione, distribuzione dei prodotti della pesca e per l'approvvigionamento delle barche e di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
- c) provvista di reti e di ogni altro attrezzo, nonché di materie prime per la loro fabbricazione;
- d) costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per la Marina mercantile è autorizzato, a decorrere dall'esercizio 1951-52, a concedere il concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento e per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento, fino al loro ammortamento e per una durata massima di anni sei. Le suddette operazioni di credito debbono riguardare:

a) costruzioni, in cantieri nazionali, di nuove navi e galleggianti per la pesca e per il trasporto del pescato;

b) miglioramento di navi e galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;

c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca, di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

e) provvista di reti da pesca, cavi, ormeggi, lampade e quant'altro possa occorrere per l'attrezzatura peschereccia, compresi filati, fibre vegetali ed ogni altra materia prima destinata alla confezione di attrezzi da pesca;

f) costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce.

Possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo le Casse di risparmio, i Monti di Credito su pegni di 1^a categoria, gli Istituti di credito agrario, nonchè gli altri Enti ed Istituti che vi siano autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per la Marina mercantile. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili, e sui natanti, che dovranno essere rispettivamente assicurati contro i rischi dell'incendio e contro quelli della navigazione.

Art. 2.

Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca e delle materie di cui alla lettera e) del precedente articolo, per l'impianto e l'esercizio di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, esercitato da coloro che vi sono o possono esservi autorizzati a mente dell'ultimo comma dell'articolo 1, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale secondo i modi e i limiti di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 3.

Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281 ed all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme:

| | | |
|-------------------|-----------|--------------|
| Esercizio 1951-52 | | L. 3.000.000 |
| » 1952-53 | | 3.000.000 |
| » 1953-54 | | 3.000.000 |
| » 1954-55 | | 6.000.000 |
| » 1955-56 | | 2.500.000 |
| » 1956-57 | | 2.500.000 |

Art. 4.

Alla copertura dell'onore di lire 3.000.000, relativa all'esercizio 1951-52 si provvede mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati sul capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.